

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 150

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

(Estensore POSSA)

approvata nella seduta del 3 aprile 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 294/2008 CHE
ISTITUISCE L'ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
(COM (2011) 817 DEFINITIVO)**

E SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVA ALL'AGENDA STRATEGICA PER L'INNOVA-
ZIONE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
(EIT): IL CONTRIBUTO DELL'EIT A UN'EUROPA PIÙ INNOVATIVA
(COM (2011) 822 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 11 aprile 2012
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	7

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo);
- la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo);

condiviso l'obiettivo di fondo della promozione in Europa di una maggiore integrazione tra lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche e la loro utilizzazione industriale. In effetti, la separazione tra l'attività di ricerca universitaria e l'attività d'impresa è sempre stata eccessiva nel nostro Continente (in particolare in Italia). Di conseguenza l'implementazione nelle prassi produttive delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche è stata ben più ridotta di quello che avrebbe potuto essere e caratterizzata altresì da tempi troppo lunghi;

preso atto che:

- la modalità scelta dall'EIT per la suddetta integrazione è quella della creazione in determinati settori di partenariati definiti «comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI), cioè di associazioni di istituti universitari, centri di ricerca, imprese ed enti pubblici, che svolgono le attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione a livello di eccellenza;
- tali CCI si autogovernano con un *Board* diretto da un *chief executive officer*, cui spetta fra l'altro la decisione se accogliere o meno eventuali richieste di associazione successive alla costituzione della CCI;

considerato che:

- la scelta di tale tipologia di *partnership* è strettamente legata alla filosofia alla base dell'EIT, che attribuisce fondamentale importanza alla piena integrazione del cosiddetto «triangolo della conoscenza» (ricerca, istruzione superiore, innovazione);
- le tante esperienze di rapporto tra università e impresa effettuate finora in tutto il mondo hanno dimostrato che la massima fecondità si ottiene nel rapporto bilaterale in cui un'impresa affida ad una università un determinato contratto di ricerca (al di fuori di qualsiasi «triangolo della conoscenza»). Nell'ambito di questo tipo di rapporto l'impresa viene in-

fatti pienamente tutelata per quanto riguarda lo sfruttamento degli eventuali brevetti, le ricerche universitarie vengono dedicate ad obiettivi di reale interesse per l'impresa (di cui non va mai sottovalutata l'importanza delle conoscenze di mercato) e sono massime le risorse finanziarie messe a disposizione dall'impresa per la ricerca nell'università;

– assai meno efficaci nel coinvolgimento dell'impresa sono invece i rapporti multilaterali (una università-più imprese, ovvero più università-più imprese), in cui per varie ragioni vengono spesso promosse azioni di formazione superiore;

– non è ancora evidente quale sia il tipo di rapporto tra università e imprese – bilaterale o multilaterale – che le CCI tenderanno maggiormente a sviluppare;

– è comunque ancora troppo presto per esprimere un giudizio su tale modalità innovativa di promozione dell'innovazione;

preso atto che:

1) le CCI finora create dall'EIT sono tre:

1.1 CCI «KIC InnoEnergy» nel settore delle energie sostenibili;

1.2 CCI «Climate KIC» nelle scienze e tecnologie per la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici;

1.3 CCI «ICT Labs» nel settore della futura società dell'informazione e comunicazione;

2) l'esame delle predette CCI evidenzia la prevalente presenza di tre tipi di attività:

2.1 progetti innovativi (assai spesso su iniziativa di imprese *high tech*);

2.2 organizzazione di corsi di formazione superiore (*master*, dottorati di ricerca, eccetera);

2.3 centri di assistenza per lo sviluppo di PMI *high tech*;

3) le CCI sono articolate in un limitato numero di centri di co-locazione. Ad esempio, la CCI «KIC InnoEnergy» si è strutturata finora in 6 centri di co-locazione:

3.1 «CC Alps Valleys» – con sede a Grenoble in Francia;

3.2 «CC Benelux» – con sede a Bruxelles;

3.3 «CC Iberia» – per Spagna e Portogallo con sedi a Barcellona e Lisbona;

3.4 «CC Germania» – con sede a Karlsruhe;

3.5 «CC Sweden» – per la Svezia;

3.6 «CC Poland Plus» – con sede a Cracovia per la Polonia;

4) i *partner* associati a queste CCI in tali punti di co-locazione appartengono di solito alla stessa nazione o gruppo di nazioni;

5) i problemi di ricerca e sviluppo affrontati in tali comunità hanno spesso un marcato interesse nazionale. Ad esempio, la «CC Poland Plus» studia problemi relativi all'uso del carbone e all'utilizzo del calore prodotto in centrali nucleari a fini di cogenerazione;

6) nelle CCI attualmente sviluppate dall'EIT sembra dunque esservi una prevalenza di attività multilaterali, quali la formazione superiore e la predisposizione di strutture di sostegno allo *start up* di *new ventures high tech*, in cui non sono implicate problematiche di protezione della proprietà intellettuale;

7) per il 2014 l'atto (COM (2011) 822 definitivo) individua le seguenti tre aree tematiche cui dedicare l'avvio di nuove CCI, salvo eventuali modifiche assunte in sede di approvazione definitiva:

7.1 innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo;

7.2 materie prime – prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili;

7.3 alimentazione per il futuro – una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore;

8) per il 2018 l'atto (COM (2011) 822 definitivo) individua le seguenti ulteriori aree tematiche cui dedicare l'avvio di nuove CCI, sempre salvo eventuali modifiche assunte in sede di approvazione definitiva:

8.1 mobilità urbana;

8.2 industria manifatturiera a valore aggiunto;

8.3 società sicure intelligenti;

valutata positivamente buona parte delle modifiche che il documento (COM (2011) 817 definitivo) propone di introdurre nel regolamento (CE) n. 294/2008 istitutivo dell'EIT e in particolare:

I. le modifiche relative al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 7 («La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni *partner*, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni *partner* devono essere indipendenti l'una dall'altra»). Al riguardo si rileva peraltro che la struttura a centri di co-locazione a base nazionale non appare pienamente allineata a tale disposizione;

II. le modifiche relative al nuovo paragrafo 4 dell'articolo 7 («Almeno un Istituto di istruzione superiore ed una società privata fanno parte di ciascuna CCI»);

III. le modifiche relative al nuovo paragrafo 1 dell'articolo 7-ter («In funzione dei risultati delle valutazioni periodiche e della specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.»);

IV. la modifica relativa al nuovo articolo 19, che fissa la dotazione finanziaria dell'EIT per l'attuazione del nuovo regolamento a 3.182,23 milioni di euro (come previsto in «Orizzonte 2020»);

V. le modifiche relative al nuovo Statuto dell'EIT (presentato in allegato al suddetto documento (COM (2011) 817 definitivo)), tra cui in particolare quella prevista dal paragrafo 2 della sezione 1 che fissa in dodici il numero dei membri nominati che comporranno a regime il comitato direttivo (il numero attuale dei membri nominati – diciotto – è evidentemente eccessivo);

VI. la previsione contenuta nella scheda finanziaria – legislativa (presentata in allegato al suddetto documento (COM (2011) 817 definitivo) nel punto 1.4.1. «Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa»), relativa al periodo 2014-2020, di un bilancio di erogazione dell'EIT alle CCI pari a 2.963,506 milioni di euro (il 93,13 per cento del bilancio totale dell'EIT), nonché inoltre della mobilitazione da parte CCI di altri 8.890 milioni di euro da fonti pubbliche e private (configurando così il cospicuo effetto leva pari a quattro);

esprime parere favorevole a condizione che, nell'interesse dell'Italia, l'attivazione della CCI «Industria manifatturiera a valore aggiunto», attualmente prevista nella seconda tornata di selezioni da effettuarsi nel 2018, sia anticipata alla prima tornata, prevista per il 2014.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) con riguardo al nuovo paragrafo 4 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 294/2008 «Il contributo dell'EIT può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI», si osserva che l'utilizzo di tale discrezionalità potrebbe determinare problemi circa il conseguimento dell'obiettivo complessivo sopra indicato di un effetto leva pari a quattro delle erogazioni dell'EIT a favore delle CCI rispetto ai finanziamenti comunque ottenuti dalle CCI. Sarebbe dunque opportuna una percentuale massima ben inferiore al 100 per cento;

b) a riguardo delle CCI finora realizzate dall'EIT, si esprime rammarico per la sostanziale assenza dell'Italia: il nostro Paese non annovera infatti nessun centro di co-localizzazione, ma solo un centro regionale di co-localizzazione (presso la Regione Emilia-Romagna per la CCI «Climate KIC») e, a parte i *partner* associati con questo centro regionale di co-localizzazione, nessun altro *partner*. Si raccomanda pertanto che, fra le 40-50 co-localizzazioni complessive previste a seguito dell'avvio di tutte e nove le CCI prefigurate dall'agenda strategica per l'innovazione (ASI) di cui all'atto (COM (2011) 822 definitivo), l'Italia trovi un giusto riconoscimento dei propri livelli di eccellenza;

c) si segnala poi che il settore di competenza di ciascuna delle nove CCI finora individuate è estremamente vasto. Ad esempio: la CCI «KIC InnoEnergy» riguarda le energie sostenibili; la CCI (da attivare nel 2014) «Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo» riguarda la salute, l'evoluzione demografica e il benessere; la CCI (per ora da attivare nel 2018) «Industria manifatturiera a valore aggiunto» riguarda l'intero settore manifatturiero europeo. In ciascuna di queste CCI i potenziali *partner* sia tra le università, sia tra le imprese sono sicuramente molte centinaia. Si manifesta dunque il timore che l'aggregazione di tali elevate numerosità di *partner* possa essere d'ostacolo nel produrre importanti valori aggiunti;

d) si ritiene che la CCI «Società sicure intelligenti» abbia un ambito di competenza non sufficientemente ben definito.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

1° febbraio 2012

La Commissione, esaminati gli atti COM(2011) 817 e COM(2011) 822,

considerato che essi modificano il regolamento istitutivo e, approvano l'agenda strategica dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), onde renderne il mandato e i settori di attività pienamente compatibili con i nuovi obiettivi dell'Unione europea in materia di ricerca e innovazione, formulati nel pacchetto sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e, più nel dettaglio, nelle proposte relative al nuovo programma quadro «Orizzonte 2020» su ricerca e innovazione;

tenuto conto che il succitato programma quadro individua nell'EIT un attore essenziale nell'ambito delle attività e dei progetti connessi alla ricerca e all'innovazione, e attribuisce allo stesso EIT l'obiettivo specifico di integrare il «triangolo della conoscenza» composto da ricerca, innovazione e istruzione;

considerato infine che già dal 2010 sono in attività le prime tre comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) – centri di partenariato transfrontalieri che hanno lo scopo primario di combattere la frammentazione della conoscenza, mettere in contatto e coordinare le eccellenze nella ricerca e assicurare un sempre maggiore coinvolgimento delle imprese di tutti gli Stati membri nelle attività di ricerca e innovazione – e che proprio al funzionamento delle CCI esistenti nonché all'avvio di nuove CCI in settori strategici sono destinati quasi per intero i fondi stanziati per l'EIT all'interno del programma «Orizzonte 2020»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle due proposte è individuata nell'articolo 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere misure specifiche per sostenere l'azione degli Stati membri tesa a creare la competitività dell'industria dell'Unione europea. Al riguardo, potrebbe essere forse più opportuno, vista la natura e le attività dell'EIT, sostituire

l'articolo 173, o quanto meno affiancarlo, come base giuridica, con l'articolo 179 relativo alla politica di ricerca dell'Unione europea, con particolare riferimento al paragrafo 2, laddove si prevede espressamente che l'Unione incoraggi «le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità»;

le proposte, pur in assenza di una motivazione esplicita da parte della Commissione europea, appaiono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, poiché le modifiche al regolamento istitutivo dell'EIT e i contenuti dell'agenda strategica si limitano a quanto strettamente necessario per conferire la massima efficacia a un'azione che resta complementare rispetto a quella che gli Stati membri sono chiamati a svolgere in piena autonomia legislativa e regolamentare;

gli obiettivi perseguiti dalla Commissione con entrambe le iniziative appaiono condivisibili e apprezzabili. Si rileva la presenza di un'apparente contraddizione tra le due proposte per quanto attiene all'entità del finanziamento globale attribuito all'EIT (3,182 miliardi di euro secondo la proposta di regolamento, identica in questo alle previsioni incluse nel quadro finanziario pluriennale e nella proposta di programma quadro «Orizzonte 2020», e 2,8 miliardi di euro secondo l'agenda strategica), e si invita pertanto il legislatore europeo a procedere agli aggiustamenti che ritenesse necessari al fine di avvicinare il più possibile l'agenda strategica all'intero stanziamento di 3,182 miliardi di euro;

per quanto riguarda in particolare le sei nuove aree tematiche per le quali si prevede l'istituzione di nuove CCI, si rileva come tali aree risultino assolutamente centrali all'interno dell'obiettivo «affrontare le sfide sociali» del programma quadro Orizzonte 2020. Desta pertanto perplessità la decisione di creare le CCI in due momenti distinti, il secondo dei quali a quattro anni dall'effettivo avvio del programma quadro, con il rischio consistente che progetti per aree fondamentali come la mobilità urbana, la sicurezza e l'industria manifatturiera a valore aggiunto siano rinviati al 2018, in modo da coincidere con l'istituzione della relativa CCI, o ammessi a finanziamento senza poter usufruire a pieno di una risorsa strategica che si è rivelata preziosa nel coordinare gli sforzi di più attori e nel fungere da attrattore di capitali pubblici e privati. Le presenti osservazioni non ostante sono pertanto condizionate all'anticipazione, al 2014, della possibilità di finanziare la creazione delle nuove CCI attualmente previste per il 2018, quanto meno per quanto riguarda il settore dell'industria manifatturiera a valore aggiunto.